6864/16

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

d. 195. 190 in Julianos de le legge de le 2-3; 3-4) imposto de le legge

oreattere le generalité e

UDIENZA IN CAMERA

DI CONSIGLIO DEL

09/02/2016

Composta dai Sig.ri Magistrati

- Presidente -

lente - SEN

SENT. 183

Dott. GIACOMO PAOLONI Dott. STEFANO MOGINI

Dott. MASSIMO RICCIARELLI

- Relatore -

R.G.N. 53579/2015

Dott. LAURA SCALIA

Dott, ANTONIO CORBO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Nei confronti di:

avverso l'ordinanza n. 1311/2015 TRIBUNALE di RIMINI del 10/06/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Dott. MASSIMO RICCIARELLI

Sentite le conclusioni del P.G. dott. Francesca Loy, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti
Sentito l'Avv. Gabriele Corona, in sostituzione dell'Avv. , che si è riportato alla memoria difensiva.

RITENUTO IN FATTO

 Con ordinanza del 10/6/2015 il Tribunale di Rimini, nell'ambito di procedimento penale, giunto alla fase del giudizio, a carico di chiamato a rispondere dei delitti di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori,

10

violazione degli obblighi di assistenza familiare, ha revocato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese

2. Propongono ricorso le persone offese tramite l'Avv.

е

Deducono erronea applicazione della legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 299, comma 2-bis e 3, cod. proc. pen.

Rilevano in particolare che, trattandosi della revoca della misura di cui all'art. 282-ter, cod. proc. pen., l'istanza, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., come novellato dal d.l. 93 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 119 del 2013, avrebbe dovuto essere previamente notificata alle persone offese, a pena di inammissibilità, mentre il Giudice, senza rilevare tale causa di inammissibilità aveva erroneamente provveduto nel merito, così precludendo il deposito di memorie nelle quali si sarebbe potuta compiutamente illustrare la situazione e spiegare la ragione per cui la misura non avrebbe dovuto essere revocata.

Chiedono dunque l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Ha depositato memoria il difensore del , segnalando che la questione sollevata con il ricorso avrebbe dovuto reputarsi infondata, in quanto non ricorreva in concreto l'ipotesi di reati commessi con violenza alla persona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. Il ricorso è fondato.
- 2. E' noto che, in virtù delle modifiche introdotte dal d.l. 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119, nel caso in cui venga in considerazione una delle misure cautelari di cui agli artt. 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 cod. proc. pen. e si tratti di procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o di sostituzione della misura, che non sia stata presentata in sede di interrogatorio di garanzia (art. 299, comma 3, cod. proc. pen.) o che non sia stata presentata nel corso dell'udienza (art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen.), deve essere contestualmente notificata a pena di inammissibilità presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.

[

١.

La modifica è volta ad assicurare alla persona offesa la concreta facoltà di interlocuzione, mediante presentazione di memorie nei due giorni successivi.

Tale disciplina mira a garantire alle vittime di reati caratterizzati da violenza alla persona, in relazione alla possibilità che il soggetto, cui i reati sono attribuiti, si renda ancora pericoloso, l'opportunità di apprestare preventivamente le proprie difese, fornendo elementi idonei a rappresentare situazioni che sconsiglino la revoca o la sostituzione richieste.

Ciò si correla ad una più ampia e pregnante considerazione dei diritti delle vittime dei reati, in sintonia con le previsioni contenute nella Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, dell'11 maggio 2011, ratificata con legge 77 del 2013, e con le istanze che hanno ispirato la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25/10/2012 recante norme minime in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, cui è stata data attuazione con il d.lgs. 15 dicembre 2015 n. 212, che, introducendo l'art. 90-ter cod. proc. pen., ha fra l'altro aggiunto alle garanzie già contemplate dall'art. 299 cod. proc. pen. l'obbligo di comunicazione alla persona offesa che ne faccia richiesta, nei procedimenti per delitti con violenza alla persona, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione di misure di sicurezza detentive, oltre che la notizia dell'evasione dell'imputato o del condannato.

3. Nel caso di specie risulta che l'istanza di revoca della misura di cui all'art. 282-ter cod. proc. pen., presentata fuori udienza nell'ambito di procedimento giunto alla fase del giudizio, avente ad oggetto i reati di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 cod. pen., di atti persecutori ex art. 612-bis cod, pen., di violazione dell'obbligo di corrispondere assegno mensile di mantenimento di figlia minore, di cui all'art. 3 legge 54 del 2006, non è stata previamente notificata alle persone offese

e peraltro costituite parti civili a mezzo difensore all'uopo nominato.

Nondimeno il Giudice ha provveduto con l'ordinanza impugnata, accogliendo la richiesta e non rilevando alcuna causa di inammissibilità.

4. Deve in primo luogo ritenersi, in sintonia con quanto sul punto implicitamente già riconosciuto (Cass. Sez. 6, n. 6717 del 5/2/2015, D., rv. 262272), che in un caso siffatto la persona offesa che deduca la mancata notifica della richiesta di revoca o di sostituzione, possa dolersi di ciò mediante ricorso, venendo in considerazione un *vulnus* alle prerogative specificamente riconosciute alla persona offesa a propria tutela, *vulnus* che dunque primariamente la stessa

persona offesa, proprio in ossequio al quadro di diritti e facoltà più ampiamente riconosciute alle vittime di reato, deve ritenersi legittimata a far valere, potendosi a tal fine richiamare, onde integrare la previsione di cui all'art. 311 cod. proc. pen., le norme che riconoscono il diritto della persona offesa al contraddittorio cartolare, implicanti altresì la possibilità di dedurre il vizio inerente al mancato rispetto del contraddittorio (di ciò è ad esempio espressione l'art. 409, comma 6, cod. proc. pen.).

5. Nel merito, contrariamente a quanto dedotto nella memoria difensiva presentata nell'interesse dell'imputato, deve ritenersi che i reati per i quali si procede vadano inclusi tra quelli commessi con violenza alla persona.

Appare invero già dirimente il tenore delle imputazioni, risultando che il delitto di maltrattamenti è contestato fra l'altro con riferimento ad atti di violenza fisica e verbale in danno di e che quello di atti persecutori è contestato fra l'altro con riferimento a condotte minacciose e ingiuriose nonché con riferimento ad un episodio nel quale il sarebbe stato spinto da tergo violentemente.

Ma più in generale va rimarcato come, avuto riguardo all'oggetto della tutela penale e alla *ratio* che ispira l'incriminazione delle condotte di atti persecutori e di maltrattamenti in famiglia, implicanti l'assoggettamento a condotte in varia guisa vessatorie e minacciose, cui sono connessi rilevanti effetti sull'integrità psicologica della persona con incidenza anche sulla dignità e sulla libertà della stessa (si consideri come la Convenzione di Istanbul nel prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica contempli all'art. 33 la violenza psicologica e all'art. 34 una figura di *stalking*, incentrata su condotte reiteratamente minacciose nei confronti di una persona, portata a temere per la propria incolumità), tali fattispecie di reato debbano di per sé considerarsi incluse tra quelle caratterizzate da violenza alla persona, anche ai fini dell'obbligo di previa notifica previsto dall'art. 299, comma 3 e 4-bis, cod. proc. pen.

In tal senso milita un recentissimo arresto della Corte di cassazione, che occupandosi del delitto di atti persecutori, ha ritenuto che lo stesso, ai fini dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., è da intendersi incluso tra i delitti commessi con violenza alla persona e che altrettanto deve dirsi per il delitto di maltrattamenti (cfr. Cass. Sez. U., 29/1/2016, Fossati, di cui è nota l'informazione provvisoria).

Il principio è all'evidenza utilizzabile anche con riguardo al tema che forma oggetto del ricorso.

1.1

Da ciò discende che la richiesta avrebbe dovuto essere previamente notificata alle persone offese presso il loro difensore e che, in assenza della stessa, il Giudice avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità dell'istanza.

6. Il *vulnus* per tale via arrecato alle persone offese comporta dunque l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione al Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso.

P. O. M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 9/2/2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

2 2 FEB 2019

IL FUNZIGNARIO GIUDIZIARIO Pibra Esijosho